

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Aumento dei limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza***

di Laura Mazzola

Recentemente l'articolo 9 del D.Lgs. 147/2015 (denominato "Decreto internazionalizzazione") ha apportato alcune **modifiche alle disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza**.

In particolare, l'**articolo 108, secondo comma secondo periodo, del Tuir** è stato sostituito dal seguente: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

1. **all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;**
2. **allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;**
3. **allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni".**

Ne discende che, dal **1° gennaio 2016**, il **limite delle spese deducibili** viene regolato direttamente nella norma, senza più fare riferimento al D.M. 19.11.2008.

Inoltre risulta eliminato il riferimento al volume di ricavi dell'**attività internazionale dell'impresa**.

Infine la **deducibilità delle spese di rappresentanza inerenti e documentate** è aumentata:

- **dello 0,2 per cento** dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
- **dello 0,1 per cento** dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- **dello 0,3 per cento** dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni.

Per la **distribuzione gratuita di beni** rimane invece valido il **limite dei 50 euro**.

Per completezza si ricorda che la disciplina **Iva** delle spese di rappresentanza valida per il 2015-2016 prevede la **detrattabilità totale** delle "spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori".

Tuttavia, in linea generale, il D.P.R. 633/1972 afferma che *“non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.”*

Quindi, **ai fini Iva**, per le spese di rappresentanza valgono le seguenti regole di detraibilità:

- **dutraibilità del 100 per cento** nell’ipotesi di **spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro**;
- **indetraibilità del 100 per cento** nell’ipotesi di **spese di rappresentanza superiori ad euro 50**.

Infine si ricorda che, dal punto di vista fiscale, le spese di rappresentanza devono possedere i seguenti **requisiti**:

- devono rispettare il criterio d'**inerenza**. Sono inerenti quelle spese di rappresentanza *“effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa”*;
- devono essere sostenute con riferimento ai **clienti dell’impresa** effettivi (attraverso i quali l’impresa produce reddito) e potenziali (quelli che hanno già manifestato in qualche modo interesse commerciale nei confronti dell’impresa).